



# COMUNE DI GHILARZA

## Provincia di Oristano

C.A.P. 09074 - tel. 07855610 - fax 0785561069 - P.I. 00072080955)

[www.comune.ghilarza.or.it](http://www.comune.ghilarza.or.it) - [info@comune.ghilarza.or.it](mailto:info@comune.ghilarza.or.it) - [protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it)

\*\*\*\*\*

ORDINANZA VETERINARIA N. 02/2018 DEL 12/01/2018

### IL SINDACO

**Vista** la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano in data 11/01/2018 prot. 598 con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località PERDU GHERA agro del Comune di Ghilarza con codice aziendale n. IT021OR095 di proprietà di MURGIA RITA è stato riscontrato un di focolaio di Febbre Catarrale dei bovini (Blue Tongue) in capi ovini.

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;

**Vista** la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

**Visto** il D.Lgs 22/5/1999 n. 196;

**Visto** il Regolamento CE n. 999/2001 e successive modificazioni;

**Visto** il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni;

**Vista** la decisione 2003/218/CE del 27.03.2003;

**Visto** il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.L. 9 luglio 2003 n. 225;

**Visto** il Dispositivo dirigenziale DGSAT Prot. n. 6478 del 10 Marzo 2017 recante: "Febbre catarrale degli ovini (blue Tongue)- Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio Nazionale"

**Ritenuto** necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

### ORDINA

Alla Sig.ra MURGIA RITA residente in GHILARZA in VIA COLOMBO N. 30, titolare dell'allevamento identificato col codice aziendale n. IT021OR095 con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Censimento degli animali in collaborazione con il veterinario ufficiale della ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo sospetto;
2. Censimento dei luoghi che possono favorire la vv collaborazione con il servizio veterinario della ASSL;
3. Sia attiva un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali;
4. Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
5. Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
6. Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate in

- particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
7. Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
  8. Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal veterinario;
  9. Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
  10. Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
  11. La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
  12. Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto della malattia non sia stato escluso;

le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste da C.P. sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del TT.LL.SS., approvato con RD. 27/07/1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516.45 a € 2582.27;

fuori dai casi più sopra previsTi i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecunaria da € 1549.37 a € 9296.22. in caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Spetta a tutte le forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza.

Ghilarza, 12 Gennaio 2018

